

Marche

**Legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Art. 26)**

Testo unico delle norme regionali in materia di turismo.

Pubblicata nel B.U. Marche 20 luglio 2006, n. 73.

**Art. 26**

*Esercizi di **affittacamere*** <sup>(66)</sup>.

1. Sono esercizi di **affittacamere** le strutture composte da non più di sei camere destinate a clienti con una capacità ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nelle quali è fornito alloggio.

2. Gli **affittacamere** assicurano, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità, compresi nel prezzo della camera:

a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;

b) sostituzione della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;

c) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.

3. L'attività di **affittacamere** non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande.

3-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 3, nonché il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti, gli esercizi di **affittacamere** regolarmente iscritti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura come impresa individuale, impresa familiare o società di persone possono fornire il servizio di prima colazione <sup>(67)</sup>.

4. Non si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive adottate ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, della legge n. 13/1989*.

---

(66) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, *Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 270*.

(67) Comma aggiunto dall'*art. 51, comma 4, L.R. 17 novembre 2014, n. 29*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 53, comma 1, della medesima legge*).